



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

VISTO l'unito provvedimento della Provincia di Savona n. 2748 del 20 ottobre 2021, con il quale, a seguito dell'istanza presentata dal presidente del Gruppo Sportivo G.S. LOABIKERS di LOANO (SV), è stato autorizzato lo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata "1° GRAN FONDO PIETRA LIGURE CYCLING MARATHON", in programma il giorno 31 ottobre 2021, con partenza da Pietra Ligure – Via Don Giovanni Bado alle ore 10.30 ed arrivo a Pietra Ligure alle ore 13.00 circa, che nella provincia di Savona attraverserà il territorio dei Comuni di Borgio Verezzi, Calice Ligure, Calizzano, Finale Ligure, Magliolo, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pietra Ligure, Rialto, Tovo San Giacomo;

DATO ATTO che, per la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strada interessati dal percorso della gara ciclistica suindicata, risulta un'estensione chilometrica ricadente nella provincia di Savona;

VISTO il programma della manifestazione, presentato dal presidente della suddetta società, nel quale, tra l'altro, viene precisato che il numero di corridori è pari a 500 e che la macchina di "fine gara ciclistica" sarà posizionata rispetto alla testa della gara dopo trenta minuti;

VISTO il nulla osta rilasciato dall'ANAS con nota prot. n. U.0624552 del 6 ottobre 2021, allegato al predetto provvedimento autorizzativo della Provincia;

VISTA la nota prot. n. 37706 del 23 ottobre 2021 con la quale la Questura di Savona ha rilasciato il nulla osta allo svolgimento della manifestazione sopra emarginata, precisando che il Comando Compagnia Carabinieri di Cairo Montenotte, con nota del 28 settembre u.s., pur esprimendo parere favorevole, ha espresso raccomandazione che l'organizzazione predisponga un adeguato servizio di viabilità/vigilanza nell'innesto della SP16 con la SP51. La Questura ha precisato, inoltre, che gli organizzatori dovranno concorrere con adeguato numero di proprio personale, alla vigilanza lungo tutto il percorso di gara e rispettare scrupolosamente i limiti di sospensione temporanea della circolazione disposti da questa Prefettura – U.T.G.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con la nota prot. n. 14708 Rep. 220.18 del 25 ottobre 2021, a condizione che vengano rispettate le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/133730/116/1/1 del 2 maggio 2008 e successive modifiche del 31 gennaio 2020, per le gare di "fondo" e "medio fondo" e degli atti autorizzativi emessi dell'ente proprietario della strada;

RICHIAMATA la nota prefettizia prot. n. 30860 in data 26 ottobre 2021;

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", in particolare l'articolo 4 "Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

pubblico”, commi da 1 a 2, che confermano le linee guida di cui all’articolo 5 commi 2 e 3 del D.L. 22 Aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87;

VISTO il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 “*Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*” che proroga lo stato di emergenza fino al 31/12/2021 ed in particolare l’articolo 3, inserendo l’articolo 9 bis comma 1, al D.L. 52/2021, prevede: “*a far data dal 06/08/2021 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’articolo 9 comma 2 l’accesso ai seguenti servizi e attività: [...] lettera b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi di cui all’articolo 5[...]*”;

VISTI gli articoli 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/6989/20/116/1/1 in data 29 settembre 2020, la quale precisa che il Prefetto ed il Sindaco emettono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, un proprio provvedimento di sospensione della circolazione, in occasione di competizioni ciclistiche su strada. In particolare, il Prefetto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice della Strada è competente quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbano; mentre il Sindaco è competente per le strade del centro abitato, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Codice della Strada;

RITENUTO, pertanto, di dovere disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione ciclistica denominata “1° GRAN FONDO PIETRA LIGURE CYCLING MARATHON”, ai sensi del comma 7-bis dell’art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTE le circolari del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008, n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019;

VISTO l’atto prot. n. 1334 in data 18 gennaio 2021, con il quale il Prefetto conferisce, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000, al viceprefetto aggiunto dott. Marco Freccero la titolarità di questa Area, denominata, a decorrere dal 9 aprile 2021, Area II “Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio”, per effetto del D.M. 5 novembre 2020;

SI DISPONE

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

SI ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia nelle strade extraurbane interessate dal percorso della gara ciclistica agonistica denominata “1° GRAN FONDO PIETRA LIGURE CYCLING MARATHON ”, per il giorno 31 ottobre 2021, con partenza da Pietra Ligure alle ore 10.30 ed arrivo a Pietra Ligure alle ore 13.00 circa, come riprodotto nell’allegato programma costituente parte integrante del presente provvedimento, durante il passaggio dei concorrenti e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

Inoltre, tenuto conto delle citate indicazioni della Polizia Stradale e in considerazione del provvedimento n. 2748 del 20 ottobre 2021 della Provincia di Savona, la sospensione della circolazione o la limitazione della stessa non può comunque avere durata superiore a 30 minuti, così come indicato nel sopra richiamato provvedimento autorizzativo, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del “Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada”, approvato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 novembre 2002, n. 29 e successive modifiche.

La sospensione della circolazione dovrà avvenire prima del transito del veicolo “inizio gara ciclistica”, fermo restando che la riapertura della regolare circolazione potrà comunque avvenire dopo il passaggio dell’auto con il cartello mobile indicante “fine gara ciclistica”. L’Organizzazione deve provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui poter deviare il traffico delle strade interessate alla sospensione.

L’Organizzazione deve predisporre un idoneo servizio posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi, nonché, considerato il numero dei partecipanti, provvedere alla presenza di addetti alle segnalazioni aggiuntive (ASA) lungo tutto il percorso e non soltanto in corrispondenza delle sole intersezioni ritenute più importanti dal responsabile della scorta.

Durante il periodo di sospensione della circolazione, che deve interessare entrambi i sensi di marcia, deve essere vietato il transito di qualsiasi altro veicolo non al seguito della gara; deve essere fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strada o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla rispettando le segnalazioni del personale preposto; deve essere vietato attraversare la strada a veicoli o pedoni.

La Sezione Polizia Stradale di Savona provvede a rilasciare delega per il servizio di scorta con l’impiego di n. 12 motociclisti coadiuvati da personale A.S.A., tutti muniti di



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

regolare abilitazione di cui al richiamato “Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni sportive ciclistiche su strada” del 27 novembre 2002, n. 29 e successive modifiche.

La Sezione Polizia Stradale evidenzia che in mancanza del pieno e totale rispetto delle condizioni sopra descritte, quel Comando non assicurerà il servizio di scorta.

SI DISPONE

inoltre, che:

- i Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della carovana ciclistica nei centri abitati curano il raccordo con il presente provvedimento delle ordinanze di limitazione del traffico, dai medesimi adottate ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- gli Organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in discorso, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell’Organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento;
- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate curano l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- l’Organizzazione, come espressamente indicato al paragrafo 24 dell’atto autorizzativo della Provincia di Savona prot. n. 2748 del 20 ottobre 2021, deve rispettare tutte le prescrizioni indicate nei nulla osta di ANAS e dei Comuni interessati dalla competizione, allegati alla richiamata autorizzazione provinciale; a tal fine, il medesimo atto richiama il contenuto della comunicazione pervenuta dal Servizio Associato di Polizia Municipale dei Comuni di Tovo San Giacomo, Giustenice, Magliolo e Rialto, nella quale, si fa presente che la giornata in cui verrà effettuata la gara, immediatamente precedente alla ricorrenza della festività del 1° novembre, fa ipotizzare un afflusso di persone in quel cimitero cittadino che ha accesso diretto alla SP 4, il che rende necessario che “l’Organizzazione disponga l’incremento del personale ASA a presidio dell’intersezione indicata almeno fino al



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

passaggio dell'ultimo concorrente in gara, segnalando oltremodo, con cartelli informativi, il passaggio della corsa”;

- l'Organizzazione e gli agenti incaricati dei servizi di polizia stradale devono accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l'esistenza di situazioni di pericolo, tali da scongiurare l'effettuazione della manifestazione;
- l'Organizzazione predispone un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione.

L'autorizzazione di cui alle premesse, che è valida per il giorno e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute od incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolata.

I Sindaci dei Comuni interessati danno adeguata pubblicità al contenuto del presente provvedimento e delle ordinanze di sospensione della circolazione dagli stessi adottate nei tratti di strada di rispettiva competenza, dandone comunicazione a questa Prefettura.

In conformità alla predetta autorizzazione, gli organizzatori devono provvedere a segnalare l'effettuazione della gara tramite affissione di manifesti lungo il percorso e, se del caso, a mezzo di comunicati stampa, nonché mediante apposizione di cartelli all'inizio delle arterie stradali che portano al percorso di gara, precisando gli orari in cui sono impegnati i tratti di strada interessati da detti percorsi e i possibili itinerari alternativi, nonché a segnalare i periodi di sospensione della circolazione stradale disposti con il presente provvedimento o con provvedimento del Sindaco.

Il presente atto è, inoltre, pubblicato sul sito internet della Prefettura – U.T.G. di Savona.

Savona, data della firma digitale

II DIRIGENTE DELL'AREA II
(Freccero)



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

- Provincia di Savona;
- Comuni di: Borgio Verezzi, Calice Ligure, Calizzano, Finale Ligure, Magliolo, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pietra Ligure, Rialto, Tovo San Giacomo;
- Questura di Savona;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Savona;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Savona;
- Comando Sezione Polizia Stradale di Savona;
- Servizio 118 "Savona Soccorso";
- Asl 2;
- ANAS Struttura territoriale Liguria – Genova;
- Autostrada A10 – Genova – Ventimiglia
- Autostrada A6 – Savona – Torino
- Gruppo Sportivo G.S. Loabikers di Loano (SV)